

# COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2007

Confermato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17.03.2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.04.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13.06.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.07.2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell'08.03.2018

## INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Aliquote
Articolo 3	Soggetto attivo
Articolo 4	Soggetto passivo
Articolo 5	Entrata in vigore
Articolo 6	Disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, disciplina l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni;

## **Art. 2**

### **Aliquote**

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Monastier di Treviso, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, fissa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura unica pari allo 0,75% ed una soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori ad €. 16.000,00.=.
2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ma, in assenza di provvedimento, restano confermate quelle stabilite dal Comune per l'esercizio precedente.

## **Art. 3**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Monastier di Treviso ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 4**

### **Soggetto passivo**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa.

## **Art. 5**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

## **Art. 6**

### **Disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.